

Ravenna, 4 marzo 2010

Circolare n. 12/10**Oggetto: Nuovi elenchi intrastat**

Il 19 febbraio 2010 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 41 del 11/02/2010, con il quale sono state recepite in Italia le Direttive Comunitarie n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE. Con tali direttive è stato modificato radicalmente l'art. 7 D.P.R. 633/72 in tema di territorialità dei servizi. Dal 2010, infatti, i servizi sono territorialmente rilevante se il committente è un operatore economico italiano oppure è un soggetto privato sia italiano che di nazionalità estera (sia CEE che EXTRACEE). La normativa prevede tuttavia deroghe a questo principio di carattere generale, che sono di portata più modesta rispetto al precedente comma 4 dell'art. 7. Le novità in materia di territorialità IVA sono state oggetto di una nostra precedente circolare, in particolare la n. 35/09.

Oggetto della presente circolare sono le novità in materia di elenchi intrastat conseguenti al recepimento delle Direttive Comunitarie. Dal 2010, infatti, gli elenchi intrastat devono essere presentati sia per le cessioni /acquisti intracomunitari di beni (come in passato) che per i servizi resi / acquistati tra soggetti comunitari.

SOGGETTI OBBLIGATI

Soggetti obbligati a presentare gli elenchi intrastat sono:

- Soggetti passivi IVA;
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4, D.P.R. 633/72 anche quando agiscono nell'ambito dell'attività istituzionale;
- Enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA.

Gli ultimi due soggetti, a partire dal 2010, dovranno compilare gli elenchi intrastat in relazione alle operazioni acquisite da operatori economici in altri Stati UE, anche quando si tratta di operazioni inerenti l'attività non commerciale.

PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE

Dal 2010 gli elenchi possono essere presentati solo con periodicità mensile o trimestrale. Non esiste più la periodicità annuale.

Come in passato la periodicità delle due categorie di operazioni, acquisti e cessioni, deve essere valutata distintamente per ciascuna categoria. Per cui si potrà essere per esempio mensili per gli acquisti e trimestrali per le cessioni. Quando si parla di acquisti / cessioni si fa riferimento sia ai beni che ai servizi.

Per determinare la periodicità si deve verificare se nei quattro trimestri solari precedenti è stata superata la soglia trimestrale di Euro 50.000. Se è stata superata anche in un solo trimestre si è mensili, diversamente si è trimestrali.

Per fare un esempio: soggetto passivo IVA che per il 2009 ha presentato elenchi intrastat acquisti per Euro 60.000. Il soggetto passivo deve verificare come tale importo è ripartito nei quattro trimestri solari del 2009. Se in un trimestre ha superato la soglia di Euro 50.000 per il 2010 è mensile, diversamente parte nel 2010 come trimestrale. Per assurdo, un soggetto passivo che nel 2009 era annuale e ha presentato un unico elenco a gennaio 2010 per il 2009 per Euro 55.000, nel 2010 potrebbe avere una periodicità mensile se le operazioni si sono concentrate tutte nell'ultimo trimestre.

Passata questa prima fase, supponiamo che nel 2010 la periodicità delle cessioni sia trimestrale. Si dovrà stare attenti a verificare trimestre per trimestre l'eventuale superamento della soglia di Euro 50.000. In particolare la verifica non va fatta al termine del trimestre, ma mese per mese. Per fare un esempio:

gennaio	cessioni	Euro 10.000
febbraio	cessioni	Euro 20.000
marzo	cessioni	Euro 10.000

Al termine del primo trimestre la soglia di Euro 50.000 non è stata superata, per cui si presenta un elenco trimestrale.

Proseguendo nel nostro esempio:

aprile	cessioni	15.000
maggio	cessioni	40.000
giugno	cessioni	10.000

Nel mese di maggio viene superata la soglia di Euro 50.000, per cui il soggetto dovrà presentare un elenco trimestrale per i mesi di aprile e maggio e un elenco mensile per il mese di giugno. Nei mesi successivi continuerà con la presentazione mensile, fino a quando non si verificherà la situazione che in nessuno dei quattro trimestri solari precedenti è stata superata la soglia di Euro 50.000. In tale situazione può valutare se tornare alla periodicità trimestrale o rimanere mensile.

E' ovviamente sempre consentito a chi ha una periodicità trimestrale presentarli facoltativamente in via mensile. Tale scelta è neutra nel caso dei servizi, per i quali, come vedremo di seguito, tutte le caselle del modello devono essere compilate sia in caso di periodicità mensile che trimestrale. Nel caso di cessioni / acquisti di beni, invece, alcune caselle non devono essere compilate in caso di periodicità trimestrale e quindi scegliere volontariamente di presentare gli elenchi mensilmente può significare maggiori errori.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La presentazione degli elenchi intrastat deve avvenire esclusivamente in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Per cui per i trimestrali le scadenze sono: 25 aprile – 25 agosto – 25 ottobre – 25 gennaio. Per i mensili il 25 di ogni mese per il mese precedente. Si ricorda che le Dogane sono aperte di sabato, per cui i termini su indicati slittano al giorno lavorativo successivo solo se cadono di domenica o di festivo.

Il decreto del 22 febbraio 2010 ha previsto tuttavia una proroga per l'obbligatorietà dell'invio telematico: fino al 30 aprile 2010 gli elenchi intrastat possono essere presentati in formato elettronico (floppy disk) agli uffici doganali territorialmente competenti con scadenza il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

CONTENUTO DEGLI ELENCHI

Cessioni / acquisto di beni

In merito a questo tipo di operazioni, il modello è rimasto uguale a quello dell'anno scorso.

L'unica novità da segnalare è che è stato reintrodotta l'obbligo di compilazione della sola parte statistica in caso di vendita di mezzi di trasporto nuovi a privati cittadini di altri Stati Membri.

Si riportano di seguito alcune particolarità degne di nota, invariate rispetto all'anno scorso.

La colonna 5 (Ammontare delle operazioni in valuta) dell'elenco INTRASTAT per gli acquisti deve essere compilata solo quando si tratta di un acquisto da fornitore di un Paese Comunitario che non ha aderito all'Euro. Ciò

significa che se si riceve la fattura da un paese aderente all'Euro (per esempio Francia) non si dovrà indicare nella colonna 5 l'importo della fattura in franchi francesi. Ci si limiterà a indicare in colonna 4 l'importo in Euro. Se invece la fattura provenisse da un fornitore inglese, per esempio, si dovrebbe compilare la colonna 4 con l'importo in Euro e la colonna 5 con l'importo in Sterline inglesi.

Gli importi in Euro vanno sempre arrotondati all'unità di Euro nel seguente modo:

- per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 Euro (esempio: 104,37 Euro diventa 104);
- per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,5 Euro (esempio: 104,5 Euro diventa 105).

La compilazione della parte statistica (colonne da 8 a 15 degli elenchi per gli acquisti e colonne da 7 a 13 degli elenchi per le cessioni) è obbligatoria solo per coloro che sono tenuti alla compilazione dell'elenco con periodicità mensile. Nell'ambito di tale categoria (contribuenti con periodicità mensile) l'indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto deve essere riportata solo da coloro che nell'anno precedente hanno realizzato consegne/arrivi di merce intracomunitaria per Euro 20.000.000,00.

La colonna della nomenclatura combinata non deve essere indicata da chi presenta con cadenza trimestrale gli elenchi INTRASTAT.

Dal 2006 i soggetti che presentano gli elenchi INTRASTAT con cadenza mensile non devono più compilare la parte statistica relativamente all'invio o al ricevimento di beni in riparazione.

Negli elenchi per le cessioni intracomunitarie vanno incluse, solo nella parte fiscale, anche le **cessioni di merci** verso la Repubblica di San Marino. Le cessioni verso San Marino vanno indicate nel modello INTRA-1 anche se nel periodo di riferimento del modello non sono state effettuate cessioni verso Paesi Comunitari. Non deve presentare il modello INTRA-1 per le cessioni a San Marino chi effettua esclusivamente, nel corso dell'anno solare, cessioni verso San Marino e non anche verso Stati Comunitari. Le cessioni verso la Repubblica di San Marino non rilevano tuttavia ai fini della determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi INTRASTAT. **Nessun elenco deve essere presentato relativamente a servizi resi a operatori economici sanmarinesi**

Servizi resi / ricevuti

In relazione all'obbligo di presentare gli elenchi intrastat anche per i servizi tra operatori economici comunitari sono state creati i modelli Intra 1 – quater e Intra 1 – quinquies per i servizi resi e relative rettifiche e i modelli Intra 2 – quater e Intra 2 – quinquies per i servizi ricevuti e relative rettifiche.

Sia per i servizi resi che ricevuti non devono essere inclusi quelli per i quali non è dovuta l'imposta nello Stato Membro in cui è stabilito il committente. Nel caso di servizi ricevuti si tratta presumibilmente di operazioni auto fatturate non imponibili art. 9 o esenti art. 10, mentre per quelli resi si dovrà verificare con il proprio cliente la disciplina del suo Paese. In merito sarebbe forse auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Relativamente ai **servizi resi**, la normativa dispone che vanno indicate le prestazioni diverse da quelle di cui all'art. 7- quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72. Vanno quindi compresi tutti i servizi tranne:

- prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione di lavori immobiliari;
- prestazioni di trasporto passeggeri;
- prestazioni di servizi di ristorazione e di catering, diverse da quelle di cui al punto successivo;
- prestazioni di servizi di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto passeggeri effettuata all'interno della Comunità;
- prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine, di mezzi di trasporto;
- prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, prestazioni di servizi di organizzatori di dette attività e prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

Relativamente ai **servizi ricevuti** vanno indicate tutte le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, ovvero quelle cui si applica la regola generale della rilevanza iva nello Stato del committente soggetto passivo IVA.

Come già accennato nella presente circolare, le sezioni relative ai servizi devono essere compilate in ogni campo indipendentemente dalla periodicità di presentazione. Inoltre tutti i campi sono relativi a dati fiscali, non vengono richiesti dati statistici.

Si segnala una situazione nella quale per il medesimo tipo di operazione deve essere compilata sia la sezione relativa ai beni che quella relativa ai servizi: si tratta delle lavorazioni di beni. Supponiamo che chi effettua la lavorazione, presenta mensilmente gli elenchi relativi alle cessioni / prestazioni rese. In tal caso la sezione delle cessioni comunitarie dovrà essere compilata solo ai fini statistici per l'uscita delle merci e la sezione dei servizi resi dovrà essere compilata in relazione alla fattura emessa per la lavorazione. Stesso discorso se chi riceve la lavorazione è mensile per gli acquisti.

Si allegano alla presente le istruzioni per la compilazione degli elenchi emanate dall'Agenzia delle Dogane.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.